

BStGer TPF 2010 29 vom 14. Oktober 2009

Bundesstrafgericht, 2009-10-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_TPF_2010_29

FR: TPF TPF 2010 29 du 14 octobre 2009

IT: TPF TPF 2010 29 del 14 ottobre 2009

Regeste

Begriff der kriminellen Organisation; Anwendung auf Zellen der kalabresischen 'Ndrangheta.

Erwägungen

E. 31

manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effettivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi comportamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L'organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L'arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell'organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la nozione di crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 cpv. 1 vCP), come ad esempio reati qualificati come crimini contro il patrimonio o come crimini giusta l'art. 19 n. 2 LStup (DTF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia necessario che l'attività dell'organizzazione si esaurisca nella commissione di crimini, a condizione che quest'ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell'intera attività (sentenza del Tribunale federale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006, consid. 5.1; TPF 2008 80 consid. 4.2.1).

Riassumendo un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP è caratterizzata da quattro elementi: il numero di partecipanti, la struttura organizzativa, la legge dell'omertà e lo scopo criminale (BERNARD CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, vol. II, Berna 2002, n. 1 ad art. 260ter CP). Secondo giurisprudenza e dottrina corrispondono in particolare alla nozione di organizzazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82; HANS VEST, *Delikte gegen den öffentlichen Frieden* [Art. 258-263 StGB], Commentario, Berna 2007, n. 15 ad art. 260ter CP). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (DTF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996, consid. 4, pubblicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799).

3.1 Per quanto riguarda il requisito oggettivo dell'esistenza di un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP e della sopraccitata giurisprudenza (v. consid. 2.3), va rilevato che il funzionamento di questa diramazione autonoma della cosca F. è ampiamente descritto nella sentenza dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 1° agosto 2008 (confermata in appello ma non ancora cresciuta in giudicato), nella sentenza cresciuta in giudicato dell'Ottava sezione penale del Tribunale Ordinario di Roma del 13 aprile 2001, nonché nella sentenza cresciuta in giudicato della Prima sezione penale del Tribunale civile e penale di Milano del 15 dicembre 1997. Dalle sentenze in questione, che sono il risultato di numerose indagini condotte dalle Procure della

E. 32

Lombardia, emerge come nel nord dell'Italia, in particolare nella Regione lombarda con epicentro Milano, siano radicati gruppi di calabresi che operano nei più disparati ambiti criminali a favore e con gli stessi metodi e concezioni criminali delle organizzazioni originarie presenti in Calabria (v. del resto anche la relazione della Commissione Parlamentare Antimafia approvata all'unanimità il 19 febbraio 2008 e pubblicata a cura di FRANCESCO FORGIONE, Milano 2009, nonché l'intervista al Procuratore nazionale antimafia PIETRO GRASSO, a cura di Alberto La Volpe, Milano 2009, pag. 163 e segg.). Fra questi metodi vi è l'interscambiabilità delle funzioni e dei ruoli dei singoli membri o sostenitori, a dipendenza delle contingenze concrete e con bacino di raccolta anche nella zona di Africo. Questa interscambiabilità non è solo scelta operativa autonoma ma viene spesso imposta proprio dall'intervento dell'autorità penale che con le proprie indagini impone di fatto il blocco di alcune reti criminali. Già a partire dalla fine del 2003 le forze di Polizia giudiziaria italiane individuavano un vincolo associativo fra H., P., G. e E. L'attività investigativa italiana mostrava inoltre l'importante ruolo di E. grazie al quale l'organizzazione, e in particolare G. e i suoi referenti H. e I., riusciva ad aprire un canale per l'approvvigionamento di droga. Nella ricostruzione temporale relativa alle condotte criminali dell'organizzazione le forze di Polizia giudiziaria italiane rilevavano un momento di stallo costituito dall'arresto di Q. e dall'ulteriore sequestro di complessivi 18 kg di cocaina. Un importante canale di approvvigionamento della cocaina veniva di fatto e momentaneamente annullato a favore del già collaudato canale E. L'importanza del quantitativo di sostanza stupefacente trafficato imponeva comunque all'organizzazione italiana di fare capo a soggetti interni alla propria struttura, legati attraverso al vincolo duraturo della paura e dell'indissolubilità del legame. In punto al reato associativo italiano e ai ruoli in esso svolti dagli indagati in Italia, la Giudice dr. R. ha sintetizzato gli elementi probatori emersi nel corso dell'indagine della sua decisione del 30 aprile 2007 evidenziando come sussistesse un vincolo associativo, duraturo e indissolubile, fra i membri e sostenitori dell'organizzazione e ulteriori elementi quali la struttura stabile fondata sulla gerarchia con carattere di rigidità, sul controllo, ubbidienza e interscambiabilità dei membri, sull'autorità e sulla ripartizione dei compiti seguendo determinate regole, la segretezza riguardo a tale struttura e ai suoi componenti sia verso l'esterno che all'interno della stessa, così come lo scopo criminale. Più concretamente in relazione ai traffici di stupefacenti oggetto del presente procedimento, nella successiva sentenza del Giudice per l'indagini preliminari del Tribunale di Milano del 1° agosto 2008, è stata sottolineata

E. 33

l'esistenza nel caso di specie di un accordo stabile continuativo per la perpetrazione di una seria indeterminata di reati attinenti il traffico di stupefacente. L'inchiesta italiana ha portato alla luce gli incontri assai frequenti fra gli imputati, i viaggi compiuti da taluni di essi in Italia e all'estero, le telefonate fra i medesimi svoltesi in un lungo lasso di tempo, i vari episodi accertati di traffico di stupefacente in grossi quantitativi, la circostanza che venissero utilizzate le società operanti all'Ortomercato e facenti capo a S., che disponevano di locali per incontri per gli associati, di autovetture per gli spostamenti, di utenze telefoniche per comunicazioni sempre riguardanti traffici illeciti e che erano destinatarie di

fatture emesse da società inesistenti riguardanti operazioni inesistenti, allo scopo di coprire esborsi di denaro necessari per scopi attinenti il traffico di droga, dimostrando l'esistenza di un legame stabile e duraturo fra gli stessi imputati e anche l'esistenza di una struttura piuttosto sofisticata finalizzata a porre in essere reati in ambito di traffico di stupefacenti. Secondo le autorità giudiziarie italiane, la particolare forza e la grande capacità operativa di tale struttura è dimostrata anche dal fatto che la sua attività non si fermava dopo l'arresto di Q. (che forniva quantità di droga al sodalizio), ma continuava con la ricerca di nuovi canali di approvvigionamento e ancor più dalla circostanza che anche dopo l'arresto di H. non cessava affatto l'attività criminale del gruppo, tanto è vero che la lunga e complessa vicenda della fornitura e trasporto dal Sud America in Italia di un assai grosso quantitativo di cocaina si svolge e si conclude mentre H. era in carcere. Concludendo il Giudice per l'indagini preliminari ha affermato l'esistenza di una struttura molto attiva, forte, composta da membri assai scaltri e sagaci con capacità di superare ogni genere di difficoltà con alto grado di duttilità, in grado di operare nonostante l'arresto del suo capo, finalizzata a porre in essere una serie di reati attinenti di traffico internazionale di stupefacenti e a procurarsi grandi partite di stupefacenti. Sotto il profilo oggettivo l'organizzazione in questione corrisponde alla nozione di organizzazione criminale così come essa è stata sviluppata dalla giurisprudenza e dottrina sopraccitate (v. supra consid. 2.3). Le obiezioni in merito sollevate dalla difesa di A. non riguardano gli esiti investigativi in quanto tali degli inquirenti italiani, basati su intercettazioni telefoniche e ambientali, osservazioni dirette, pedinamenti, controlli, ampiamente e dettagliatamente illustrati dagli investigatori durante l'interrogatorio dibattimentale, ma concernono in sostanza l'equipollenza fra l'art. 260ter del Codice penale svizzero e l'art. 74 del Testo unico sugli stupefacenti (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) applicato

TPF 2010 29

E. 34

nel troncone italiano della procedura. Orbene a questo proposito è sufficiente rilevare che secondo la dottrina italiana, per quanto riguarda il *pactum sceleris* caratteristico del predetto reato associativo, esso è costituito dall'impegno permanente e continuativo degli affiliati e dalla disponibilità a contribuire alla realizzazione del programma associativo anche dopo la commissione di taluno dei reati-scopo (SIMONE ZANCANI, *Il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito*, in *Commento pratico sistematico al Testo unico sugli stupefacenti*, a cura di Silvio Riondato, Padova 2006, pag. 172; GIANGIULIO AMBROSINI, *Stupefacenti*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, 4a ediz., Torino 1999, vol. XIV, pag. 43, n. 30). Per quanto riguarda la struttura organizzativa è certo vero che dottrina e giurisprudenza non sono concordi nell'affermare l'importanza di questo elemento per distinguere la condotta associativa rispetto al mero concorso di persone in una pluralità di reati-scopo (sulla questione v. ZANCANI, *ibidem*, pag. 174 e segg. con riferimenti), sennonché le incontestate emergenze investigative italiane hanno messo in luce ben di più di un limitato accordo volto alla realizzazione di un determinato numero di traffici: al contrario è emerso un sodalizio criminale duraturo e stabilmente strutturato, con una marcata composità sociale fondata su una gerarchia rigida, sul controllo, l'ubbidienza e l'interscambiabilità dei membri, nonché sull'autorità e sulla ripartizione dei compiti seguendo determinate regole di segretezza riguardo alla struttura e ai membri; il tutto allo scopo di porre in essere una serie indeterminata di consistenti traffici di stupefacente fra il

Sud America e l'Europa. In questo senso non vi è dubbio che il sodalizio in parola integri gli elementi oggettivi di una organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP. Il fatto che non sia stata ritenuta in Italia la fattispecie di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis CP italiano; v. a questo proposito GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, in Digesto delle discipline penali, 4a ediz., Torino 1987, vol. I, pag. 309 e segg.), per le ragioni esposte dagli inquirenti italiani nell'interrogatorio dibattimentale, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di A., non esclude l'applicabilità dell'art. 260ter CP, visto che come già evidenziato sopra, la giurisprudenza svizzera comprende esplicitamente nella categoria di organizzazione criminale anche i sodalizi dediti ad importanti traffici di stupefacenti (v. supra consid. 2.3; sul rapporto fra associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti alla luce dell'art. 15 del CP italiano v. ZANCANI, ibidem, pag. 174; AMBROSINI, ibidem; GIUSEPPE SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, 3a ediz., Padova 1990, pag. 170 e segg.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.